

Allegato “B”



CITTÀ DI ALCAMO

DIREZIONE 5
ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
Area 1 Entrate Tributarie e Contenzioso

**REGOLAMENTO SU COMPENSAZIONE FISCALE E TRIBUTARIA ED
ACCOLLO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 10.05.2018, divenuta esecutiva il 24.05.2018

Il presente regolamento entra in vigore il 08.06.2018



CITTÀ DI ALCAMO

DIREZIONE 5

ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Area 1 Entrate Tributarie e Contenzioso

REGOLAMENTO SU COMPENSAZIONE FISCALE E TRIBUTARIA ED ACCOLLO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Fermo restando quanto dispone l'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e s.m.i. in materia di compensazione fiscale, in applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006 ed in attuazione dell'art. 8 comma 1, della legge 212/2000 è ammessa la compensazione tra crediti e debiti relativi ad entrate tributarie comunali, con le modalità ed i limiti ivi stabiliti. E', altresì, ammessa la compensazione sia da parte del Comune sia da parte del contribuente per crediti/debiti di natura tributaria con crediti/debiti di natura extratributaria.
2. L'iscrizione delle entrate e delle spese per i rimborsi nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
3. L'obbligazione tributaria può essere estinta mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura diversa tra loro, a condizione che crediti e debiti siano ugualmente certi, liquidi ed esigibili.
4. La compensazione non è ammessa:
 - a) nell'ipotesi di entrate riscosse mediante ruolo coattivo già divenuto esecutivo;
 - b) per le somme che l'ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 2 – Compensazione del contribuente

1. Il soggetto debitore di un'entrata tributaria comunale, con esclusione dell'ipotesi di cui al comma 4, lett. a) del precedente articolo, nei termini di versamento della medesima, può chiedere di portare in detrazione dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative alla stessa o ad altra entrata tributaria, del medesimo anno o di annualità precedenti, senza interessi, purché il credito vantato non sia prescritto o non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il soggetto che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno trenta giorni prima della scadenza del pagamento del tributo, una dichiarazione su apposito modulo predisposto dall'Ufficio.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, previa ulteriore dichiarazione, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di applicazione di ciascuna compensazione.

4. L'Ufficio tributi istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, viene comunicato al contribuente interessato. Se la comunicazione non perviene al contribuente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, questi ha la facoltà di procedere con la compensazione, fermo ed impregiudicato il potere dell'Ufficio di effettuare controlli, verifiche ed accertamenti e di adottare gli atti conseguenti per l'eventuale recupero.

5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o di recupero dell'entrata patrimoniale oggetto di compensazione.

Art. 3 – Compensazione dell'Ufficio

1. L'Ufficio tributi, prima di procedere al rimborso di somme da questi amministrate, verifica che il contribuente non sia debitore di somme certe, liquide ed esigibili di propria competenza ed in caso affermativo notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito riscontrato ed invita il debitore a comunicare entro trenta giorni se intende accettare tale proposta.

2. I competenti Uffici comunali, prima di procedere alla liquidazione di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti ed altri atti che comportano maturazione di crediti, verificano sulla base dell'elenco dei codici fiscali dei soggetti con debiti nei confronti del Comune, l'eventuale presenza del codice fiscale del soggetto cui dovere liquidare il credito. In caso affermativo, previa acquisizione della necessaria certificazione dell'ammontare del credito vantato dal Comune, notificano all'interessato una proposta di compensazione (per i soli crediti di natura tributaria) tra il credito ed il debito tributario riscontrato ed invitano il creditore a comunicare entro cinque giorni se intende accettare tale proposta. La formazione dell'elenco e il suo periodico aggiornamento sarà oggetto di un apposito atto organizzativo.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione in materia di erogazione di contributi.

4. In caso di accettazione della proposta, l'Ufficio competente procede ad effettuare la compensazione ed a liquidare l'eventuale importo a debito che residua dopo la compensazione, nel rispetto del principio di integrità del bilancio e provvedendo alle regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata per un importo pari alla compensazione effettuata.

5. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, l'Ufficio competente adotta un apposito provvedimento con il quale sospende la liquidazione delle somme dovute, nelle more dell'emissione degli atti per la riscossione coattiva da parte dell'ufficio competente anche mediante l'ingiunzione

fiscale di cui al R.d. n. 639 del 1910 e s.m.i.. Il provvedimento di sospensione ha effetti anche sul calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti.

6. Le superiori disposizioni si applicano anche al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e al pagamento dei compensi ai collaboratori e/o consulenti a qualunque titolo, limitatamente a somme certe, liquide ed esigibili da costoro dovute al Comune per tributi locali e canoni di servizi pubblici anche di natura non tributaria. Le verifiche di cui al comma 2 vengono effettuate per il personale dipendente dall'ufficio del personale competente all'elaborazione della busta paga dei mesi di giugno e novembre, e per i collaboratori e consulenti dall'ufficio competente alla liquidazione dei compensi.

7. Si rinvia alle norme del codice civile per ciò che concerne la compensazione legale.

Art. 4 – Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione all'Ufficio tributi entro 60 giorni dall'effettuazione del versamento sul modulo appositamente predisposto dallo stesso Ufficio.